



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

IGICS – Uff.IV

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

GUIDA PRATICA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

CERTIFICATI



IGICS – Uff.IV

Sommario

Premessa	3
1. Il contesto normativo	4
2. Compensazione di tutto o parte del credito certificato	5
3. Procedura per richiedere la compensazione	5
Informazioni utili	7



IGICS – Uff.IV

Premessa

Con il presente documento si intende fornire una **guida pratica** per poter procedere alla compensazione di tutto o di una parte del credito certificato con somme dovute, presso gli agenti della riscossione, a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, notificate entro il **30 aprile 2012**.

Per tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione dell'istanza di certificazione dei crediti, si rimanda alla “**Guida pratica per la certificazione dei crediti**” (con particolare riferimento alla procedura telematica) del 26/11/2012 disponibile alla [homepage](#) della Piattaforma per la certificazione dei crediti.

1. Il contesto normativo

Il 22 maggio 2012 il Governo ha presentato le nuove misure volte a disciplinare i rapporti di credito e debito tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici.

Con questo pacchetto di provvedimenti, che si compone di quattro decreti ministeriali, il Governo intende fornire liquidità alle imprese mediante il supporto del sistema bancario¹ o attraverso compensazioni fra crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche².

In particolare, rientrano fra tali misure:

- due “decreti certificazione”, il D.M. 22 maggio 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e il D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle regioni ed enti locali (inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale);

- il “decreto compensazione”, D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la compensazione di crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, emanato in attuazione del decreto legge 31 marzo 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122;

A seguito delle modifiche introdotte alla normativa primaria in data 6 luglio 2012³, sono stati emanati tre decreti ministeriali di recepimento di tali modifiche:

- il D.M. 24 settembre 2012 di modifica del decreto 22 maggio 2012 (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2012, n. 256);

- il D.M. 19 ottobre 2012 di modifica del decreto 25 giugno 2012 (pubblicato nella G.U. 6 novembre 2012, n. 259);

- il D.M. 19 ottobre 2012 avente ad oggetto le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (pubblicato nella G.U. 6 novembre 2012, n. 259).

¹ Ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni.

² Ai sensi dell'articolo 28-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

³ Si fa riferimento al decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94.

2. Compensazione di tutto o parte del credito certificato

Il creditore può chiedere all'Agente della riscossione la compensazione di tutto o parte del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificate entro il **30 aprile 2012**, nonché oneri accessori, agi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione.

3. Procedura per richiedere la compensazione

Il creditore deve recarsi presso la sede dell'Agente della riscossione munito di copia cartacea della certificazione (mod. A2 o A2bis) ovvero dei codici relativi alla certificazione che si intende compensare denominati *numero progressivo della certificazione* e *codice di controllo*. (FIGURA 1)

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione)

Vista l'istanza di cui sopra, presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni,
Visti gli atti d'ufficio,
Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,
Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che:

non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento pagamento

esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo in Euro

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione

non può essere certificato perché l'amministrazione/ente non è compreso nell'ambito dell'applicazione della norma oppure perché trattasi di credito vantato verso amministrazione/ente diverso da quello a cui è stata presentata l'istanza.

è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

può essere certificato per un ammontare pari a Euro , in quando parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

Pagina 2 di 4

Data

Cognome Nome

Qualifica ricoperta nell'amministrazione

Pagina 3 di 4

E-mail Telefono

Firma _____ Firmato da _____

Codice di controllo

¹ Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

² Capitolo di spesa per le amministrazioni statali e gli enti che adottano la contabilità finanziaria; conto per gli enti che adottano la contabilità economico patrimoniale.

Figura 1

L'operatore dell'Agente della riscossione può accedere al sistema PCC e, utilizzando i suddetti codici, verificare lo stato e la disponibilità del credito certificato.

Verificati i dati ammessa la compensazione, sarà cura dell'Agente della riscossione registrare sul sistema PCC l'avvenuta operazione di compensazione effettuata a valere sul credito certificato. Tale registrazione sostituisce gli obblighi di comunicazione previsti nella procedura ordinaria.

Il sistema provvederà automaticamente all'invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali potranno, in ogni momento, accedere alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.



Informazioni utili

Alla pagine <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti> è possibile trovare:

- ✓ i decreti ministeriali volti a disciplinare i rapporti di credito e debito tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici;
- ✓ la modulistica allegata ai decreti;
- ✓ il manuale utente del sistema PCC;
- ✓ le risposte alle domande più frequenti rivolte al servizio di assistenza (Frequently Asked Questions - FAQ).

Qualora, dopo aver consultato la documentazione e le FAQ, non sia stata trovata una risposta soddisfacente alle proprie esigenze, è possibile sottoporre un quesito all'assistenza all'indirizzo e-mail certificazionecrediti@tesoro.it. Tutte le richieste pervenute saranno prese in carico nel minor tempo possibile.